

ADDENDUM SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente Addendum sul trattamento dei dati (Data Processing Addendum, “**DPA**”) è parte dell’Accordo quadro per la fornitura di servizi disponibile all’indirizzo: <https://vtex.com/us-en/agreements/>, a meno che il Contraente non abbia stipulato per iscritto un Accordo quadro per la fornitura di servizi sostitutivo con VTEX, nel qual caso costituisce parte di tale accordo scritto. Congiuntamente, l’Accordo quadro per la fornitura di servizi e il Modulo d’ordine - Proposta commerciale sono indicati come “**Accordo**”.

Solo ai fini del presente DPA, e salvo ove diversamente indicato, il termine “Contraente” include il Contraente e le Società collegate al Contraente previste dalle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati per stipulare un DPA con VTEX. Tutti i termini in maiuscolo non definiti nel presente documento hanno il significato stabilito nell’Accordo.

Mediante la firma del presente addendum, il Contraente sottoscrive il presente DPA a proprio nome e, nella misura prevista dalle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati, per conto di qualsiasi Società collegata al Contraente (come definita di seguito) che sia un beneficiario terzo ai sensi dell’Accordo.

Nel corso della fornitura dei Servizi ai sensi dell’Accordo, VTEX può Trattare determinati Dati Personali (secondo i termini definiti di seguito) per conto del Contraente e, laddove VTEX Tratti tali Dati Personali per conto del Contraente, le Parti si impegnano a rispettare i termini e le condizioni del presente DPA in relazione a tale Trattamento dei Dati Personali.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE DPA

1. Il presente DPA consiste di due parti: il corpo del testo del DPA e i suoi 3 allegati e Appendice):
 - **Appendice 1: Descrizione del trattamento:** l’Appendice 1 definisce alcune informazioni riguardanti le condizioni di Trattamento derivanti dai Servizi forniti da VTEX ai sensi dell’Accordo.
 - **Appendice 2: Misure tecniche e organizzative**
 - **Appendice 3: Clausole Contrattuali Tipo dell’UE (Modulo 2) da utilizzarsi a livello globale**
2. Le Leggi sulla Protezione dei Dati (come definite di seguito) in alcune giurisdizioni possono richiedere che gli obblighi di cui al presente DPA e alle sue Appendici siano integrati da disposizioni aggiuntive o alternative per garantire il rispetto delle rispettive Leggi sulla Protezione dei Dati (“Condizioni speciali”). Le disposizioni del presente DPA devono inoltre essere interpretate in conformità con eventuali Condizioni speciali identificate all’Allegato A, applicabili alla rispettiva giurisdizione.
3. Il Contraente dichiara di essere a conoscenza delle clausole previste dal presente DPA al momento della firma del Modulo d’ordine - Proposta commerciale.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DPA AL CONTRAENTE E ALLE SOCIETÀ COLLEGATE

Se la persona giuridica Contraente che firma il presente DPA corrisponde al Contraente ai sensi dell’Accordo, il presente DPA è un addendum e costituisce parte dell’Accordo. Se la Società collegata al Contraente è parte contraente del presente DPA ai sensi della Sezione 8 di seguito riportata, il presente DPA è vincolante per VTEX e per tale Società collegata al Contraente. In tal caso, i

riferimenti a “VTEX” nel presente DPA indicano la persona giuridica di VTEX, che è parte dell’Accordo.

Se la persona giuridica Contraente che firma il presente DPA ha stipulato un Modulo d'ordine - Proposta commerciale con VTEX o con la sua Società Controllata ai sensi dell’Accordo, ma non è essa stessa parte dell’Accordo, il presente DPA rappresenta un addendum a tale Modulo d'ordine - Proposte commerciali, e i riferimenti a “VTEX” nel presente DPA indicano la persona giuridica di VTEX che è parte di tale Modulo d'ordine - Proposta commerciale.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente DPA, tutti i termini in maiuscolo che non sono definiti di seguito o in altro modo nel presente DPA o nelle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati hanno il significato loro attribuito nell’Accordo.

“**Società collegata**” indica qualsiasi persona giuridica che controlla direttamente o indirettamente, è controllata ovvero è sotto il controllo comune della persona giuridica interessata. Ai fini della presente definizione, per “controllo” si intende la proprietà o il controllo diretto o indiretto di oltre il 50% del diritto di voto della persona giuridica interessata.

“**Utenti Autorizzati**” indica qualsiasi persona autorizzata per iscritto da VTEX ad avere il controllo sull’ambiente della Piattaforma VTEX e qualsiasi persona a cui sia consentito l’accesso da parte del Contraente all’ambiente della Piattaforma VTEX in ottemperanza ai requisiti stabiliti nell’Accordo.

“**Titolare del trattamento**” indica il soggetto che definisce le finalità e le modalità del Trattamento dei Dati Personali. Ai fini del presente DPA, il Titolare del trattamento è il Contraente (come definito nell’Accordo) e/o qualsiasi Società collegata al Contraente.

“**Società collegata al Contraente**” indica qualsiasi Società collegata al Contraente (i) (a) (i) che sia soggetta alle Leggi sulla Protezione dei Dati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e/o dei loro Stati membri, della Svizzera o a qualsiasi altra Legge applicabile in materia di Protezione dei Dati e (ii) a cui sia consentito l’utilizzo dei Servizi ai sensi dell’Accordo tra il Contraente e VTEX, ma che non ha firmato il proprio Modulo d'ordine - Proposta commerciale e non è un “Contraente” secondo la definizione dell’Accordo, (b) se e nella misura in cui VTEX tratta Dati Personali per i quali tale/i Società Collegata/e si qualifichi/no come Titolare/i del trattamento.

“**Contraente**” indica la persona giuridica che è la parte contraente dell’Accordo e che firma il presente DPA, a proprio nome e per conto di tutte le Società collegate al Contraente, a seconda delle circostanze.

“**Dati del Contraente**” indica tutti i dati e le informazioni inviati dagli Utenti Autorizzati ai Servizi e include messaggistica di testo, file, commenti e link, ad eccezione dei Prodotti non VTEX. I Dati del Contraente non includono alcun Dato Personale relativo agli Utenti Autorizzati ricevuto allo scopo di autorizzare l’accesso ai Servizi, o ai rappresentanti del Contraente o alle Società collegate al Contraente con riferimento all’esecuzione e alla gestione dell’Accordo o del presente DPA, che VTEX tratta in qualità di Titolare del trattamento.

“**Leggi sulla protezione dei dati**” indica (i) il GDPR, (ii) qualsiasi legislazione relativa alla privacy o al trattamento dei dati personali vigente di volta in volta in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e in Svizzera, inclusa la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati del 1992; (iii) qualsiasi legislazione vigente di volta in volta in qualsiasi altra giurisdizione contemplata; e (iv) qualsiasi orientamento o codice di condotta statutario emesso o adottato da qualsiasi Autorità di Controllo o altra autorità pertinente alla protezione dei dati o da un Comitato per la Protezione dei Dati con riferimento a tali legislazioni, in ogni caso conformemente all’applicabilità

del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'Accordo e conformemente, di volta in volta, all'aggiornamento, all'emendamento, alla rettifica o alla riforma.

“**Interessato**” indica la persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i Dati personali.

“**Trasferimento soggetto a restrizioni UE**” indica un trasferimento di Dati del Contraente, inclusi i Dati Personali, da parte del Contraente o da parte di qualsiasi Società collegata al Contraente a VTEX o a qualsiasi Società collegata a VTEX (o qualsiasi ulteriore trasferimento), in ogni caso in cui tale trasferimento sia vietato dalle Leggi europee sulla Protezione dei Dati, in assenza della protezione per i Dati Personali del Contraente trasferiti, fornita dalle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE.

“**Clausole Contrattuali Tipo dell'UE**” indica le clausole contrattuali tipo stabilite nella Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/914, del 4 giugno 2021, sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente agli emendamenti o alle rettifiche, di volta in volta emessi da parte di un'autorità competente ai sensi delle Leggi in materia di Protezione dei Dati.

“**GDPR**” indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

“**Dati Personali**” indica qualsiasi dato del Contraente che si riferisce a una persona fisica identificata o identificabile, nella misura in cui tali informazioni sono protette come dati personali ai sensi delle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati.

“**Violazione dei Dati Personali**” indica una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

“**Trattamento**” indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui Dati Personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“**Responsabile del trattamento**” indica il soggetto che Tratta i Dati Personali per conto del Titolare del trattamento. Ai fini del presente DPA, il Responsabile del trattamento è VTEX.

“**VTEX**” indica la persona giuridica di VTEX che è parte del presente DPA, come indicato alla sezione di cui sopra “MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DPA AL CONTRAENTE E ALLE SOCIETÀ COLLEGATE”.

“**Gruppo VTEX**” indica VTEX e le sue Società collegate, impiegate nel Trattamento dei Dati Personali.

“**Sub-responsabile del trattamento**” indica qualsiasi soggetto incaricato da VTEX, incluso un membro del Gruppo VTEX in qualità di sub-responsabile del trattamento dei Dati, al Trattamento dei Dati Personali in relazione ai Servizi.

“**Autorità di Controllo**” indica un'autorità pubblica indipendente, istituita da uno Stato membro dell'UE ai sensi dell'articolo 51 del GDPR e qualsiasi autorità di regolamentazione analoga, responsabile dell'applicazione delle Leggi sulla Protezione dei Dati.

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2.1. Ruoli delle Parti. Le parti riconoscono e accettano che per quanto concerne il Trattamento dei Dati Personali nell'ambito dell'adempimento dell'Accordo, il Contraente è il Titolare del trattamento, VTEX è il Responsabile del trattamento e che VTEX coinvolge Sub-responsabili del trattamento secondo i criteri stabiliti alla Sezione 4 "Sub-responsabili del trattamento", di seguito riportata. Le parti concordano che, qualora VTEX e/o qualsiasi Società collegata a VTEX agiscano in qualità di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dei singoli contatti commerciali del Contraente e il Contraente agisca in qualità di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dei singoli contatti commerciali di VTEX, ciascuno agisce in qualità di Titolare del trattamento separato e indipendente rispetto al Contraente e/o alle Società collegate al Contraente.

2.2. Trattamento dei Dati Personali da parte del Contraente. Il Contraente, nell'utilizzo dei Servizi e nel fornire disposizioni, Tratterà i Dati Personali conformemente alle disposizioni delle Leggi sulla Protezione dei Dati.

Il Contraente sarà l'unico responsabile dell'accuratezza, della qualità e della liceità dei Dati Personali e dei mezzi con cui il Contraente ha acquisito i Dati Personali forniti a VTEX. Il Contraente garantisce di avere tutti i diritti e i consensi necessari, ove richiesto, da parte degli Interessati per condividere i Dati Personali con VTEX e per consentire a VTEX di trattare i Dati Personali, come previsto dall'Accordo e dal presente DPA.

2.3. Trattamento dei Dati Personali da parte di VTEX. In qualità di Responsabile del trattamento dati del Contraente, VTEX e qualsiasi persona che agisca sotto la sua autorità o sotto quella di una Società collegata a VTEX, che abbia accesso ai Dati Personali, deve trattare i Dati personali esclusivamente in ottemperanza alle Leggi sulla Protezione dei Dati (secondo i casi applicabili ai Responsabili del trattamento) e rispettare tutti gli obblighi applicabili ai Responsabili del trattamento ai sensi di tali leggi e deve:

(i) trattare i Dati Personali del Contraente ai sensi dell'Accordo, anche nell'ambito della messa a disposizione e della gestione dei Servizi e dell'utilizzo dei Servizi da parte degli Utenti Autorizzati;

(ii) elaborare il Trattamento derivante dall'utilizzo dei Servizi da parte di Utenti Autorizzati; e

(iii) trattare i Dati personali del Contraente in ottemperanza a disposizioni adeguate e documentate fornite dal Contraente (ad esempio, tramite email o richieste di supporto), che siano conformi ai termini dell'Accordo;

(individualmente e collettivamente, le "Finalità")

(iv) Non trattare tali Dati personali se non su disposizione del Contraente, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge dell'Unione Europea o degli Stati membri o da qualsiasi Legge sulla Protezione dei Dati a cui è soggetto il competente Responsabile del trattamento, nel qual caso VTEX o la Società collegata a VTEX di competenza informerà il Contraente o l'afferente Società collegata al Contraente di tale obbligo di legge prima del detto Trattamento, a meno che tale legge non vieti siffatte informazioni per rilevanti motivi di interesse pubblico. In caso di trattamento di Categorie speciali di Dati, secondo la definizione dell'Appendice 1 o Categorie native di Dati con elaborazioni personalizzate da parte del Titolare del trattamento o dei suoi incaricati, la responsabilità di VTEX è limitata alla conservazione di tali dati. Il presente DPA e l'Accordo costituiscono le disposizioni complete e finali del Contraente al momento della stipula del DPA per il Trattamento dei Dati Personali. Qualsiasi disposizione aggiuntiva o alternativa deve essere richiesta separatamente per iscritto a VTEX; ed

(v) è necessario informare il Contraente o la pertinente Società collegata al Contraente se, a giudizio di VTEX o della Società collegata a VTEX di competenza, le disposizioni fornite dal Titolare del trattamento violano le Leggi sulla Protezione dei Dati.

2.4. Dettagli sul Trattamento. L'oggetto del Trattamento dei Dati Personali da parte di VTEX è descritto nelle Finalità, alla Sezione 2.3. La durata del Trattamento, la natura e la finalità del Trattamento, i tipi di Dati Personali e le categorie di Interessati Trattati ai sensi del presente DPA sono ulteriormente specificati all'Appendice 1 (Descrizione delle Attività di Trattamento) del presente DPA.

3. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

3.1. Richieste dell'Interessato. VTEX, nella misura consentita dalla legge, reindirizzerà prontamente una Richiesta dell'Interessato al Contraente se VTEX riceve qualsiasi richiesta da un Interessato di esercitare i propri diritti ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati in materia di Dati personali: accesso, rettifica, limitazione del Trattamento, cancellazione ("diritto all'oblio"), portabilità dei dati, opposizione al Trattamento o a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, nonché qualsiasi altro diritto ulteriore concesso dalle Leggi pertinenti sulla Protezione dei Dati a determinati Interessati, ove applicabile (ciascuna, una "**Richiesta dell'Interessato**"). Alla luce della natura del Trattamento, VTEX assisterà il Contraente con misure tecniche e organizzative appropriate, ove ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo del Contraente di rispondere a una Richiesta dell'Interessato ai sensi delle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati. Inoltre, qualora il Contraente, nell'utilizzo dei Servizi, non sia in grado di rispondere a una Richiesta dell'Interessato, VTEX dovrà, su disposizione del Contraente, impegnarsi in maniera ragionevole dal punto di vista commerciale ad assistere il Contraente nel rispondere a tale Richiesta dell'Interessato, nella misura in cui VTEX abbia l'autorizzazione legale a tal fine, e la risposta a tale Richiesta dell'Interessato sia domandata ai sensi delle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati. Nella misura consentita dalla legge, il Contraente sarà responsabile di eventuali spese derivanti dalla fornitura di tale assistenza da parte di VTEX, inclusi eventuali costi associati alla fornitura di una o più funzionalità aggiuntive.

4. SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

4.1. Nomina dei Sub-responsabili del trattamento. Il Contraente riconosce e generalmente accetta che (a) le Società collegate a VTEX possano avere il compito di Sub-responsabili del trattamento ai sensi del presente DPA e che (b) VTEX e le Società collegate a VTEX possano, rispettivamente, incaricare Sub-responsabili del trattamento terzi, in relazione alla fornitura dei Servizi. Come condizione per consentire a un Sub-responsabile del trattamento di Trattare i Dati Personali, VTEX (o una Società collegata a VTEX che agisce in qualità di Sub-responsabile del trattamento) stipula un accordo scritto con ciascun Sub-responsabile del trattamento, contenente obblighi in materia di protezione dei dati che forniscano almeno un livello di protezione dei Dati Personali equivalente a quello previsto dal presente DPA e dalle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE (Modulo 3), nella misura applicabile alla natura dei Servizi forniti e ai Dati Personali trattati da tale Sub-responsabile del trattamento.

4.2. Elenco dei Sub-responsabili del trattamento attuali e notifica di nuovi Sub-responsabili del trattamento. Un elenco aggiornato dei Sub-responsabili del trattamento incaricati da VTEX per la fornitura dei Servizi, comprese le identità di tali Sub-responsabili del trattamento e il loro Paese di ubicazione, è disponibile all'APPENDICE 1 del presente DPA. Tale elenco può essere aggiornato ed è consultabile tramite il link <https://vtex.com/us-en/privacy-and-agreements/subprocessors/> ("**Elenco dei Sub-responsabili del trattamento**"). VTEX garantisce un Elenco aggiornato dei Sub-responsabili del trattamento prima dell'autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali in relazione alla fornitura dei Servizi applicabili.

5. SICUREZZA

5.1. Controlli per la Protezione dei Dati Personali. VTEX garantisce adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione della sicurezza, della riservatezza e dell'integrità dei Dati personali nel contesto della fornitura dei Servizi. Le attuali misure di VTEX sono definite all'Appendice 2 del presente DPA e possono cambiare nel corso del tempo per rispettare la conformità al presente DPA e/o alle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati. VTEX non ridurrà significativamente la sicurezza complessiva dei Servizi durante il periodo di sottoscrizione.

5.2. Certificazioni e Verifiche di Terze Parti. VTEX ha ottenuto le certificazioni e le verifiche di terze parti indicate nell'Appendice 2. Su richiesta del Contraente e fermo restando gli obblighi di riservatezza stabiliti nell'Accordo, VTEX metterà a disposizione del Contraente (o del revisore esterno indipendente del Contraente) le informazioni relative alla conformità del Gruppo VTEX agli obblighi stabiliti nel presente DPA sotto forma di certificazioni e verifiche di terze parti definite nell'Appendice 2. Il Contraente può contattare VTEX per richiedere una verifica in loco delle procedure di VTEX relative alla protezione dei Dati Personali nell'ambito dei Servizi, ma solo nella misura prevista dalle Leggi sulla Protezione dei Dati. Il Contraente rimborserà VTEX per tutto il tempo impiegato per qualsiasi verifica in loco alle tariffe correnti del Gruppo VTEX, che saranno messe a disposizione del Contraente su richiesta. Prima dell'inizio di qualsiasi verifica in loco, il Contraente e VTEX concorderanno reciprocamente la finalità, la tempistica e la durata della verifica e qualsiasi misura volta a proteggere la sicurezza dei dati personali di terze parti o delle informazioni riservate di VTEX, oltre alla quota di rimborso alla quale il Contraente sarà tenuto. Tutte le tariffe di rimborso devono essere congrue, tenendo conto delle risorse impiegate da VTEX. Il Contraente dovrà notificare tempestivamente a VTEX le informazioni relative a ogni difetto di conformità rilevato nel corso di una verifica e VTEX si impegnerà in maniera ragionevole dal punto di vista commerciale per affrontare qualsiasi difetto di conformità confermato.

6. GESTIONE E NOTIFICA DEGLI INCIDENTI RELATIVI AI DATI PERSONALI

VTEX garantisce le politiche e le procedure di gestione degli incidenti di sicurezza indicate nell'Appendice 2.

VTEX notificherà senza indebito ritardo al Contraente qualsiasi Violazione dei Dati Personali di cui VTEX venga a conoscenza come previsto dalle Leggi sulla Protezione dei Dati o dalle Clausole Contrattuali Tipo, a seconda dei casi. VTEX fornirà collaborazione e assistenza in maniera ragionevole dal punto di vista commerciale per identificare la causa di tale Violazione dei Dati Personali e adotterà misure ragionevoli dal punto di vista commerciale per contribuire alle indagini, per il contenimento e il rimedio, comprese misure per mitigarne le ripercussioni negative, nella misura in cui il rimedio sia sotto il controllo di VTEX. VTEX documenterà qualsiasi Violazione dei Dati Personali, compresi i fatti inerenti alla Violazione dei Dati Personali, i suoi effetti e l'azione correttiva messa in atto da VTEX, purché il rimedio sia sotto il controllo di VTEX.

7. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

VTEX, su richiesta del Contraente entro e non oltre 30 giorni prima della risoluzione dell'Accordo e fermo restando le limitazioni descritte nell'Accordo e nell'Appendice 2, fornirà al Contraente i mezzi per ottenere una copia completa di tutti i Dati Personali del Contraente in possesso di VTEX o, in assenza di disposizioni da parte del Contraente, distruggerà in modo sicuro tali Dati Personali e darà prova, mediante una certificazione scritta al Contraente, di aver adottato tali misure, a meno che la legge vigente non vieti di restituire o distruggere i Dati Personali nella loro interezza o parzialmente, nel qual caso VTEX garantisce che continuerà ad assicurare la conformità al presente DPA e tratterà i dati necessari solo nei limiti e per il periodo di tempo previsti dalla legge in vigore. Il Contraente riconosce che VTEX può adempiere all'obbligo di cui sopra fornendo le interfacce necessarie al Contraente per recuperare i Dati Personali con i propri mezzi. Per maggiore chiarezza, i dati che non

è possibile recuperare in autonomia, possono comportare costi aggiuntivi che saranno sostenuti dal Contraente.

8. SOCIETÀ COLLEGATE AL CONTRAENTE

8.1. Rapporto contrattuale. Le parti riconoscono e accettano che, con l'attuazione del DPA, il Contraente sottoscrive l'Accordo a proprio nome e, ove applicabile, a nome e per conto delle Società collegate al Contraente, stabilendo così un DPA distinto tra VTEX e ciascuna di tali Società collegate al Contraente, fermo restando le disposizioni dell'Accordo e della Sezione 8 del presente DPA. Il Contraente garantisce di avere il potere e l'autorità di sottoscrivere il DPA a proprio nome e, ove applicabile, a nome e per conto delle Società collegate al Contraente. Ogni Società collegata al Contraente accetta di essere vincolata agli obblighi previsti dal presente DPA e, per quanto applicabile, dall'Accordo. Al fine di evitare dubbi, una Società collegata al Contraente non è e non diventa parte dell'Accordo, ed è solo parte del DPA. Qualsiasi accesso ai e utilizzo dei Servizi da parte delle Società collegate al Contraente deve essere conforme ai termini e alle condizioni dell'Accordo e del presente DPA e qualsiasi violazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo e del presente DPA da parte di una Società collegata al Contraente sarà ritenuta come una violazione da parte del Contraente.

8.2. Comunicazioni. Il Contraente, che è la parte contraente dell'Accordo, assume la responsabilità del coordinamento di tutte le comunicazioni con VTEX in virtù dell'Accordo e del presente DPA e ha il diritto di effettuare e ricevere qualsiasi comunicazione in merito al presente DPA per conto delle sue Società collegate.

8.3. Diritti delle Società collegate al Contraente. Se una Società collegata al Contraente diventa parte del DPA con VTEX, nella misura prevista dalle Leggi sulla Protezione dei Dati, acquisisce anche il titolo di esercitare i diritti e adire le vie legali ai sensi del presente DPA, fatto salvo quanto segue:

8.3.1. Tranne nei casi in cui le Leggi sulla Protezione dei Dati prevedano che la Società collegata al Contraente eserciti un diritto o adisca le vie legali ai sensi del presente DPA nei confronti di VTEX direttamente per se stessa, le parti convengono che (i) esclusivamente il Contraente, che è la parte contraente dell'Accordo, eserciterà tale diritto o adirà le vie legali per conto della Società collegata al Contraente, e che (ii) il Contraente, che è la parte contraente dell'Accordo, eserciterà tali diritti ai sensi del presente DPA non in maniera separata per ciascuna Società collegata al Contraente singolarmente, ma in modo congiunto per tutte le sue Società collegate al Contraente insieme (come stabilito, ad esempio, nella Sezione 8.3.2, di seguito).

8.3.2. Le parti convengono che il Contraente, che è la parte contraente dell'Accordo, deve, se esegue una verifica in loco delle procedure VTEX relative alla protezione dei Dati Personali, adottare tutte le ragionevoli misure atte a limitare qualsiasi impatto su VTEX unendo, per quanto ragionevolmente possibile, diverse richieste di verifica effettuate per conto di diverse Società collegate al Contraente in un'unica verifica.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità di ciascuna delle parti e di ciascuna delle sue Società collegate, nel complesso, derivante dal o correlata al presente DPA, e da ognuno dei DPA tra Società collegate al Contraente e VTEX, sia per contratto, fatto illecito o secondo qualsiasi altro profilo di responsabilità, è soggetta alla sezione "Limitazione di responsabilità" dell'Accordo, e qualsiasi riferimento in tale sezione alla responsabilità di una parte indica la responsabilità complessiva di tale parte e di ognuna delle sue Società collegate ai sensi dell'Accordo e di tutti i DPA congiuntamente.

Al fine di evitare dubbi, la responsabilità complessiva di VTEX e delle sue Società collegate per tutte le rivendicazioni del Contraente e di ognuna delle Società collegate al Contraente derivanti dal o

correlate all'Accordo e da ciascun DPA si applica in forma aggregata per tutte le rivendicazioni, ai sensi dell'Accordo e di tutti i DPA stabiliti in virtù dell'Accordo, anche da parte del Contraente e di tutte le Società collegate al Contraente e, in particolare, non si intende applicabile singolarmente e separatamente al Contraente e/o a qualsiasi Società collegata al Contraente che sia parte contrattuale di tale DPA.

10. DISPOSIZIONI SPECIFICHE EUROPEE

10.1. **Leggi sulla Protezione dei Dati.** VTEX Tratta i Dati Personali in ottemperanza alle Leggi sulla Protezione dei Dati, per quanto di diretta competenza rispetto alla fornitura dei Servizi da parte di VTEX.

10.1.1. **Valutazione d'impatto della protezione dei dati.** Su richiesta del Contraente, VTEX fornirà al Contraente la collaborazione e l'assistenza adeguate, necessarie per adempiere agli obblighi del Contraente ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati per effettuare una valutazione d'impatto della protezione dei dati relativa all'utilizzo dei Servizi da parte del Contraente, nel caso in cui sia probabile che un tipo di trattamento determini un elevato rischio per i diritti e per le libertà delle persone fisiche, e qualora il Contraente non possa accedere in altro modo alle informazioni pertinenti e tali informazioni siano accessibili a VTEX. VTEX fornirà un'adeguata assistenza al Contraente per consultare l'Autorità di Controllo, prima del Trattamento, nella misura prevista dalle Leggi sulla Protezione dei Dati.

10.1.2. VTEX informerà il Contraente se riterrà che una disposizione violi il GDPR o altre Leggi sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea o degli Stati membri.

10.1.3. **Restrizione dei trasferimenti.** Le Parti riconoscono che, nell'ambito della fornitura dei Servizi, VTEX trasferirà i Dati personali a destinatari (inclusi partner e Sub-responsabili del trattamento di VTEX) che potrebbero trovarsi in Paesi al di fuori del SEE. In tali Paesi, il livello di protezione dei dati potrebbe non essere ritenuto adeguato, come da definizione delle Leggi sulla Protezione dei Dati. Di conseguenza, tali trasferimenti di Dati Personali saranno protetti da adeguate tutele stabilite dalle Leggi sulla Protezione dei Dati comprese, a seconda dei casi, le Clausole Contrattuali Tipo dell'UE o eventuali tutele aggiuntive, come previsto dalle Leggi sulla Protezione dei Dati (ciascuna, una "**Restrizione del Trasferimento**").

In relazione a qualsiasi Restrizione del Trasferimento, le parti concordano quanto segue:

10.1.3.1 In relazione a qualsiasi **Trasferimento soggetto a restrizioni UE**, il Contraente e ogni Società collegata al Contraente (ciascuno in qualità di "esportatore di dati") e VTEX e ogni Società collegata a VTEX (ciascuno in qualità di "importatore di dati") a decorrere dall'inizio del trasferimento in questione, con la presente stipulano il Modulo 2 — Titolare del trattamento al Responsabile del trattamento delle Clausole Contrattuali Tipo dell'UE, le operazioni di trattamento sono considerate quelle descritte nell'Appendice 1 del presente DPA. L'Appendice 2 del presente DPA include le misure tecniche e organizzative applicabili ai dati trasferiti nell'ambito delle attività di trattamento svolte ai sensi del presente DPA.

10.1.3.2 Le clausole Contrattuali Tipo dell'UE di cui alla clausola 10.1.3.1 del presente DPA entrano in vigore a partire dalla data più recente tra le seguenti:

- l'Esportatore di Dati diventa Parte del presente DPA;
- l'Importatore di Dati diventa Parte del presente DPA; e
- l'inizio del Trasferimento soggetto a restrizioni UE a cui si riferiscono le Clausole Contrattuali Tipo dell'UE.

10.1.3.4 Se, in qualsiasi momento, un'Autorità di Controllo o un tribunale con giurisdizione competente su una parte impone che i trasferimenti dai Titolari del trattamento nel SEE ai

Responsabili del trattamento stabiliti al di fuori del SEE devono essere soggetti a determinate tutele aggiuntive (incluse, ma non limitate a tecniche specifiche e misure organizzative), le Parti collaboreranno in buona fede per attuare tali tutele e garantire che qualsiasi trasferimento di Dati Personali del Contraente sia condotto con il beneficio di dette tutele supplementari.

10.1.4. Trasferimenti successivi ai Sub-responsabili del trattamento. Le Parti riconoscono che, nel corso della fornitura dei Servizi, VTEX metterà in atto Restrizioni dei Trasferimenti verso Sub-Responsabili del trattamento, in conformità con la clausola 10.1.3 del presente DPA.

10.1.5. Riservatezza. VTEX garantisce che i soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali sono subordinati a un adeguato obbligo contrattuale o legale di riservatezza.

11. EFFETTO GIURIDICO

Il presente DPA diventa giuridicamente vincolante tra il Contraente e VTEX nel momento in cui le formalità indicate alla Sezione “MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE DPA” di cui sopra sono state interamente completate. Se il Contraente ha precedentemente sottoscritto un addendum sul trattamento dei dati con VTEX, il presente DPA rettifica e abroga tale precedente addendum sul trattamento dei dati.

12. LEGGE APPLICABILE

In ottemperanza a quanto stabilito dalla clausola “Legge applicabile” nell’Accordo quadro per la fornitura di servizi.

13. ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

L’oggetto del Trattamento dei Dati Personali del Contraente, la durata del Trattamento, la natura e la finalità del Trattamento dei Dati Personali del Contraente e i dettagli relativi agli obblighi e ai diritti del Contraente e di VTEX sono indicati all’appendice 1B del presente DPA.

Luogo, data e firme sul Modulo d'ordine - Proposta commerciale

A CONFERMA DI QUANTO SOPRA, il presente DPA è stipulato e diventa una parte vincolante dell’Accordo a partire dalla Data di entrata in vigore del DPA sopra indicata.

APPENDICE 1 - DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

1A. ELENCO DELLE PARTIE DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

L'elenco di tutte le parti è disponibile sul sito Web:

<https://vtex.com/us-en/privacy-and-agreements/subprocessors/>

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti responsabili del trattamento e sub-responsabili del trattamento:

1. Titolare del trattamento al Responsabile del trattamento

- a. **Esportatore di dati: CLIENTE VTEX: INDICA IL CLIENTE/PARTE CONTRAENTE IDENTIFICATA NELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI.**
Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Titolare del trattamento
- b. **Importatore di dati: PERSONA GIURIDICA DI VTEX IDENTIFICATA NELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI**
Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Responsabile del trattamento
- c. **Importatore di dati: VTEX BRASILE**
Denominazione: VTEX Brasil Tecnologia para E-commerce LTDA
Indirizzo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04538-132, iscritta no CNPJ/MF sob o n. 05.314.972/0001-74
Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Sub-responsabile del trattamento
- d. **Importatore di dati (o esportatore se si applica l'Irlanda): AWS**
Denominazione: Amazon Web Services Inc.
Indirizzo: Stati Uniti/lavori in corso per lanciare lo storage AWS in Irlanda fino a 2023, a seconda della complessità delle funzionalità
Ruolo (titolare del trattamento/responsabile del trattamento): Sub-responsabile del trattamento

1B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Oggetto e durata del trattamento dei Dati Personali.

L'oggetto del Trattamento dei Dati Personali del Contraente è definito nell'Accordo e nel presente DPA. Le operazioni di trattamento sono effettuate nell'ambito dell'adempimento dell'Accordo per la fornitura e la gestione dei Servizi da parte di VTEX al Contraente.

La durata del Trattamento è conforme a quella dell'Accordo.

Natura del trattamento, finalità del trasferimento dei dati e ulteriore trattamento

I Dati Personali trasferiti saranno trattati per le finalità dei Servizi da fornire ai sensi dell'Accordo e di qualsiasi Modulo d'ordine - Proposta commerciale e potranno essere oggetto delle seguenti attività di trattamento:

- archiviazione e altri trattamenti necessari per fornire, mantenere e aggiornare i Servizi forniti al Contraente;
- fornire manutenzione e supporto tecnico al Contraente; e
- comunicazioni in conformità con l'Accordo, come previsto dalla legge.

Non sussistono ulteriori trattamenti oltre ai trasferimenti ai sub-responsabili del trattamento.

Le categorie di Interessati a cui si riferiscono i Dati Personali del Contraente

Le categorie di Interessati possono includere alcuni o tutti i seguenti:

- Personale del Contraente;
- Utenti finali del Contraente (clienti)

Le categorie di Dati Personali da trattare: IP; informazioni di navigazione come i cookie; informazioni sul carrello; informazioni sull'ordine; email; numero di telefono; indirizzo; numero di identificazione, cronologia dei buoni regalo; nome; cronologia degli ordini; informazioni di navigazione; carrello abbandonato; conversazioni; password delle sessioni; token generati; sessioni.

Dati sensibili trasferiti (ove applicabile) e restrizioni o tutele applicate che tengano pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, come ad esempio rigorosa limitazione delle finalità, restrizioni di accesso (incluso l'accesso solo al personale che ha seguito una formazione specializzata), registrazione dell'accesso ai dati, restrizioni per i trasferimenti successivi o misure di sicurezza aggiuntive.

Gli Esportatori di dati possono trasmettere categorie speciali di Dati Personali all'Importatore dei dati, a seconda dei casi, attraverso i Servizi, nella misura stabilita e regolata dall'Esportatore dei dati in ottemperanza alle Leggi applicabili in materia di Protezione dei Dati.

Gli obblighi e i diritti del Contraente e di VTEX.

I dettagli relativi agli obblighi e ai diritti del Contraente e di VTEX sono stabiliti nell'Accordo e nel presente DPA.

La frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati vengono trasferiti una tantum o continuativamente).

I dati vengono trasferiti continuativamente ai fini dei Servizi da fornire, in virtù dell'Accordo e di qualsiasi Modulo d'ordine - Proposta commerciale.

Il periodo durante il quale i dati personali saranno conservati o, se ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo

Da concordare reciprocamente tra il Contraente e VTEX, in conformità con le leggi vigenti che regolano la privacy, le transazioni di ecommerce e le leggi fiscali.

Per i trasferimenti ai (sub) responsabili del trattamento, specificare anche l'oggetto, la natura e la durata del trattamento

VTEX incarica Amazon Web Services Inc. e Microsoft Inc. (Azure) in qualità di Provider di Servizi Cloud per finalità di hosting per la durata dell'Accordo quadro per la fornitura di servizi stipulato da e tra VTEX e il Contraente. Si rimanda all'Appendice 3.

AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

Definito dal contraente.



The Enterprise Digital Commerce Platform

APPENDICE 2

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESSE LE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

L'Importatore di dati ha messo in atto e garantirà adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali da uso improprio e perdita o distruzione accidentale, come stabilito nelle Politiche sulla Privacy e sulla Sicurezza di VTEX.

Le attuali misure tecniche e organizzative dell'Importatore di dati sono riportate di seguito.

Come indicato sopra, di seguito è riportato un elenco non esaustivo di azioni attualmente messe in atto presso VTEX con particolare attenzione alla protezione e alla sicurezza dei dati, considerando la triade di: IT, Sicurezza e Privacy.

1. Sensibilizzazione e formazione
 - a. L'azienda prevede cicli di formazione per dipendenti di diverso livello, con particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza. VTEX terrà anche una formazione incentrata sulle buone pratiche dello sviluppo sicuro.
2. Protezione delle password
 - a. Al momento, VTEX salva le password nella seguente maniera: HashVector (l'algoritmo principale impiegato è PBKDF2 con SHA256).
3. Politica relativa alla protezione con antivirus
 - a. Il team IT segue una politica secondo la quale tutti i computer del personale sono dotati di antivirus.
4. Classificazione dei dati
 - a. VTEX adotta una politica di classificazione delle informazioni atta a capire che tipo di protezione è necessaria per ciascun tipo di dato.
5. Gestione delle vulnerabilità
 - a. VTEX esegue regolarmente delle valutazioni di minacce e vulnerabilità della piattaforma e dei processi operativi. L'identificazione dei rischi attiva il miglioramento dei sistemi di monitoraggio e notifica, per affrontare la loro eventuale concretizzazione, sia mediante notifica al personale competente per tale gestione o mediante l'avvio di azioni automatizzate in grado di mitigarli o eliminarli. Al punto 15 dell'appendice si riporta in dettaglio il funzionamento dei nostri pen test.
6. Certificazioni
 - a. Come stabilito dagli standard del settore, le certificazioni aziendali sono in genere valide per un periodo che va da gennaio a dicembre; dicembre è il mese durante il quale è necessario rinnovare la certificazione per l'anno in corso. Quindi, quando si menzionano le certificazioni correnti di cui si dispone, ci si riferisce a quelle valide entro il termine ultimo possibile. Le certificazioni di VTEX valide fino al termine ultimo applicabile, pertanto, sono:
 - i. SOC 1 - Tipo 2: un report che riguarda i controlli interni sui sistemi di rendicontazione finanziaria;
 - ii. SOC 2 - Tipo 2: un report che riguarda Sicurezza, Accessibilità, Integrità, Riservatezza e Privacy;
 - iii. SOC 3 - un report pubblico sui controlli di Sicurezza, Accessibilità, Integrità, Riservatezza e Privacy;
 - iv. PCI - una verifica dei controlli sui dati dei titolari di carta per limitare le frodi sulle carte di credito.
 - v. Tutte queste certificazioni sono disponibili alla sezione Compliance del VTEX Trust Hub (<https://vtex.com/us-en/trust/>)

7. Misure VTEX per garantire la sicurezza dei dati
 - a. I dati in transito sono sempre crittografati, oltre a questo VTEX dispone di soluzioni interne per sviluppare la sicurezza delle applicazioni, ed effettua anche cicli di test con aziende terze al fine di migliorare le proprie soluzioni, oltre all'utilizzo di criteri di backup e valutazione di possibili errori e riesame degli incidenti. Infine, le verifiche esterne assicurano che nella maggior parte di questi flussi: l'anonimizzazione dei dati, il trattamento sicuro, tra gli altri, siano rispettati e messi in pratica.
8. Modalità di gestione del Backup e della Ridondanza dei Dati
 - a. La maggior parte dei dati gestiti da VTEX è archiviata su servizi AWS mediante servizi gestiti quali S3, RDS e DynamoDB. Tutti questi servizi forniscono un'infrastruttura di backup gestita da AWS e impiegata da VTEX. La piattaforma AWS è un punto di riferimento nel settore del cloud computing ed è in possesso di importanti certificazioni quali: ISO 27001, PCI DSS, CSA, NIST e molte altre. (Per visualizzare un elenco dettagliato delle certificazioni, consultare: <https://aws.amazon.com/en/compliance/programs/>)
9. Ripristino di emergenza a seguito di calamità e incidenti
 - a. Il Piano di Ripristino di emergenza a seguito di calamità e incidenti di VTEX consiste in politiche e procedure interne che VTEX seguirà in caso di interruzione del servizio. Ciò potrebbe accadere a causa di una calamità naturale o a seguito di un malfunzionamento tecnologico o di fattori umani. L'obiettivo è ripristinare i processi aziendali interessati il più rapidamente possibile, sia riportando online i servizi interrotti o passando a un sistema di emergenza.
 - b. L'ambito di applicazione di questo piano è la piattaforma di commercio VTEX Cloud, che include: (i) tutti i servizi che rappresentano la soluzione; (ii) tutti i processi aziendali che la supportano o supportano il suo funzionamento; (iii) tutti i processi aziendali che supportano i clienti di VTEX i quali dipendono dalla piattaforma di commercio VTEX Cloud;
 - c. Il Piano di Ripristino di emergenza a seguito di calamità e incidenti di VTEX è pienamente supportato e messo in atto da processi automatizzati che vengono inoltre attivati mediante strumenti di monitoraggio e notifica automatizzati.
 - d. RTO (Recovery Time Objective): è il periodo di tempo massimo che deve trascorrere prima che vengano ripristinati i normali servizi. I tempi di inattività del servizio possono essere correlati a interruzioni dell'applicazione, danneggiamento o perdita di dati, guasti del server dati o interruzione della zona di disponibilità o della regione di disponibilità di AWS. Il Piano di Ripristino di emergenza a seguito di calamità e incidenti di VTEX viene testato almeno una volta all'anno, al fine di verificare che sia efficace in qualsiasi momento possa rivelarsi necessario.
 - e. Le parti interessate esterne vengono avvisate tramite la pagina di stato (<https://status.vtex.com>): la pagina di stato è pubblicamente disponibile per chiunque sia interessato a vedere lo stato di integrità attuale della piattaforma VTEX True Cloud Commerce™. Viene anche utilizzata in qualità di strumento di notifica per la manutenzione pianificata, che non rientra nell'ambito del Piano di Ripristino.
10. Crittografia dei dati privati
 - a. Alla data odierna, e a seguito dell'impegno di ottemperare al GDPR, VTEX garantisce la crittografia in base a quanto previsto dalle normative sulla privacy e sulla conformità, relative alle informazioni sull'identità. Ad esempio, il nostro Strumento di Pagamento è conforme allo standard PCI e adotta la crittografia dei dati e la rotazione delle chiavi secondo i criteri PCI DSS. Inoltre, VTEX sta svolgendo progetti di ingegneria per mettere in atto la crittografia e l'isolamento dei dati relativi alle informazioni sull'identità, nonché per adottare la registrazione di controllo nell'ambito di una vasta gamma di applicazioni, in aggiunta a quelle per le quali è già disponibile.
11. Archiviazione dei dati presso VTEX
 - a. Il provider di hosting di VTEX è AWS, il principale fornitore mondiale di servizi di cloud computing, e i dati sono archiviati nell'area di AWS della Virginia del Nord, Stati

Uniti. C'è lavoro in corso per lanciare lo storage AWS in Irlanda fino a 2023, a seconda della complessità delle funzionalità. Uno dei pilastri fondamentali di AWS è "Security is Job Zero" (la sicurezza è la base del lavoro), un'affermazione che dimostra che la sicurezza delle informazioni ha la priorità assoluta presso AWS, con cui VTEX si identifica fortemente.

12. Trasmissione dei dati

- a. Tutto il traffico in entrata nella rete di VTEX è protetto utilizzando la tecnologia TLS 1.2 su http.

13. Segregazione dei clienti e della rete

- a. La rete di produzione è completamente isolata dalle reti esterne. I dipendenti VTEX responsabili del funzionamento degli ambienti di produzione potrebbero aver bisogno di un'eventuale connessione VPN per accedere alla rete di produzione.

14. Sicurezza fisica e protezione dell'ambiente

- a. Le risorse fisiche utilizzate da VTEX sono fornite da AWS come parte del servizio da esso offerto.

15. Politiche di pen test

A causa della natura dell'attività di VTEX, si sta realizzando una politica per l'esecuzione di test di penetrazione trimestrali; attualmente i test si svolgono annualmente. Inoltre, diversi clienti valutano in modo indipendente la piattaforma, quindi c'è un costante controllo sia esterno che interno.

16. Controlli per i sub-responsabili del trattamento

VTEX dispone di un questionario di analisi per il sub-responsabile del trattamento che include alcune domande di sicurezza per analizzare i potenziali rischi di ogni relazione. I metodi utilizzati per valutare la sicurezza di terze parti sono scelti considerando il tipo e la gravità dei rischi in tali relazioni, l'adeguatezza e la pertinenza dei dettagli che possono essere ottenuti sui processi e sui controlli di sicurezza. Più specificamente, AWS, elencato come sub-responsabile del trattamento all'Appendice 1, possiede le certificazioni di sicurezza e privacy ISO 27017:2015 e ISO 27018:2014, che sono sottoinsiemi basati su ISO 27001:2013, lo standard di sicurezza più completo.

APPENDIX 3 – EU CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO**TITOLARE DEL TRATTAMENTO A RESPONSIBILE DEL TRATTAMENTO (MODULE 2)****SEZIONE I***Clausola 1***Scopo e ambito di applicazione**

- (a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1) in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.
- (b) Le parti:
- i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «esportatore»), e
- ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «importatore»)
- hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»).
- (c) Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'allegato I.
- d) L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

*Clausola 2***Effetto e invariabilità delle clausole**

- (a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o

indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

- b) Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3

Terzi beneficiari

- (a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:
- (i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;
 - (ii) clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e);
 - (iii) clausola 9, lettere a), c), d) ed e);
 - (iv) clausola 12, lettere a), d) e f);
 - (v) clausola 13;
 - (vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e);
 - (vii) clausola 16, lettera e);
 - (viii) clausola 18, lettere a) e b);
- (b) La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4

Interpretazione

- (a) Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
- (b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5

Hierarchy

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6

Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.

Clausola 7

Clausola di adesione successiva

- (a) Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.
- (b) Una volta compilata l'appendice e firmato l'allegato I., l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- (c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8

Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

8.1 Istruzioni

- (a) L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.
- (b) L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

8.2 Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I, salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

8.3 Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell'allegato II e i dati personali, l'esportatore può espungere informazioni dall'appendice delle presenti clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.4 Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per cancellarli o rettificarli.

8.5 Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

8.6 Sicurezza del trattamento

- (a) L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- (b) L'importatore concede l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- (c) In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio

alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;

- (d) L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all'autorità di controllo competente e agli interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

8.7 Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.

8.8 Trasferimenti successivi

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

- (i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;
- (ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione;
- (iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o
- (iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9 Documentazione e rispetto

- (a) L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
- (b) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore.
- (c) L'importatore mette a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell'esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento

- di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.
- (d) L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
 - (e) Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

Clausola 9

Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- (a) L'importatore ha l'autorizzazione generale dell'esportatore per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto l'esportatore di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub- responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [Specificare il periodo], dando così all'esportatore tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce all'esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- (b) Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli interessati (8). Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.
- (c) Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- (d) L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
- (e) L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10

Diritti dell'interessato

- (a) L'importatore notifica prontamente all'esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall'esportatore.
- (b) L'importatore assiste l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.
- (c) Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni dell'esportatore.

Clausola 11

Ricorso

- (a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.
- (b) In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
- (c) Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:
 - (i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13;
 - (ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.
- (d) Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- (e) L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.
- (f) L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

Clausola 12

Responsabilità

- (a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.

- (b) L'importatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub- responsabile del trattamento ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.
- (c) Nonostante la lettera b), l'esportatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l'importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore e, qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.
- (d) Le parti convengono che, se l'esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall'importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall'importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
- (e) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- (f) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- (g) L'importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13

Controllo

- (a) Qualora l'esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell'UE: L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- (b) Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento: L'autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- (c) L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14

Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

- (a) Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
- (b) Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:
- (i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
 - (ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili;
 - (iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
- (c) L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
- (d) Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- (e) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad

esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a).

- (f) A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

Clausola 15

Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

15.1 Notifica

- (a) a) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:
- (i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o
 - (ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.
- (b) b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
- (c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.).
- (d) L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

- (e) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

15.2 Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- (a) L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).
- (b) L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.
- (c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- (a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- (b) Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
- (c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:
 - (i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - (ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o

- (iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

(d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.

(e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17

Legge applicabile

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le Parti convengono che questa sarà la legge stabilita nel Master Services Agreement.

Clausola 18

Choice of forum and jurisdiction

- (a) Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE.
- (b) Le parti convengono che tali organi giurisdizionali a legge stabilita nel Master Services Agreement.
- (c) L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.
- (d) Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.
